ORIGINALE

PROVINCIA DI MATERA

AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE

- Ufficio Ambiente -

Prot. n. 1929 15 OTT. 2020

Casella n.....

Pratica n.....

Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 169 del 15 OTT. 2020

Numero progressivo di settore n. 93 del 15.10.2020

OGGETTO : D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) - Autorizzazione Unica Ambientale per l'impianto di depurazione sito nel Comune di Bernalda – Loc. Lido di Metaponto.
Gestore: **Acquedotto Lucano S.p.A.** con Sede legale in Via P. Grippo, Comune di Potenza.

Matera, lì_____

L'Istruttore
P.I. Emanuele ELETTI
Emanuele Eletti

Vista l'istruttoria favorevole si rimette al Dirigente per la firma della determinazione.

Il Responsabile di P.O.
Geom. Francesco MALVASI
Francesco Malvasi

Il Dirigente di Settore

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2725 Prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0000588 datata 05/01/2017 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0000393 del 12/01/2017) con la quale "ACQUEDOTTO LUCANO S.p.A. " in qualità di gestore ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impianto di depurazione ubicato in Località Lido di Metaponto del Comune di Bernalda (MT), corredata dalla documentazione tecnica;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;
- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447;

VISTA la Legge 7 Agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "*Norme in materia ambientale*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 Aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte III riferita alle "*Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche* " e Parte V riferita alle "*Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera*";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 Gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 Giugno 2010 noto come *terzo* correttivo "*Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, n. 69*" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 Agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale "Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'A.U.A.;

VISTA la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTA la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) ";

VISTA la D.G.R. n. 492/2019 "Aggiornamento ed integrazione del modello semplificato ed integrato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) approvato con D.G.R. n. 689/2016";

VISTO il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 - "*Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa*";

VISTO il D.Lgs. n. 183 del 15/11/2017 – "*Attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento europeo e del consiglio, del 25 Novembre 2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni nell'atmosfera, ai sensi dell'articolo 17 della Legge 12 Agosto 2016, n. 170 (G.U. n. 293 del 16/12/2017)*;

VISTO il D.Lgs. n. 102 del 30/07/2020 – "*Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 15 Novembre 2017 n. 183 di attuazione della Direttiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25/11/2015, relativa alla limitazione delle emissioni nell'atmosfera di taluni inquinanti originati da impianti di combustione medi, nonché per il riordino del quadro normativo degli stabilimenti che producono emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 17 della Legge 12 Agosto 2016 n. 170*";

VISTA la L.R. 14 Giugno 2007 n. 17 (Regione Basilicata) – Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale;

VISTO il Regolamento attuativo di cui all'art. 4 della L.R. 17/01/1994 n. 3 "*Tutela , uso e risanamento delle risorse idriche*" n. 14 – BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE BASILICATA;

VISTA la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 (Regione Basilicata) – LINEE GUIDA REGIONALI in materia di approvazione dei

progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, autorizzazione provvisoria, disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, (*Approvazione e richiesta di parere alla Commissione Consiliare D.G.R. n. 772 del 30/10/2019; Approvazione D.G.R. n. 380 del 04/06/2020*);

VISTA la Legge 26 Ottobre 1995 n. 447 "*Legge quadro sull'inquinamento acustico*";

VISTO il Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n. 81: "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 Agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 Aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

CONSIDERATO che :

- con Legge Regionale n. 49 **del 06/11/2015 recante** "*Disposizioni per il riordino delle funzioni Provinciali in attuazione della Legge 7 Aprile 2014 n. 56 e s.m.i.*" all'art. 3 comma 7 è stato stabilito il trasferimento alle Province delle funzioni relative all'autorizzazione di cui all'art. 269 commi 2 e 8 ed all'art. 272 commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- per l'attuazione delle funzioni delegate con L.R. n. 49 del 06/11/2015 relative alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 è stato dato incarico per la pratica di che trattasi alla società ALFACONSULT S.r.l. con Determina Dirigenziale n. 2347 del 21/12/2018 ai fini dell'espressione di pareri alle emissioni (art. 269 c.8 D.Lgs. n.152/2006 e s.mi.), reso nell'ambito del presente procedimento di Autorizzazione Unica Ambientale e fatte proprie da questo Ufficio;

CONSIDERATO che l'impianto di depurazione a servizio del Comune di Metaponto di Bernalda (MT) e gestito da Acquedotto Lucano S.p.A., ubicato in Loc. Lido di Metaponto, Foglio n. 51 Particelle 279 e 291, effettua raccolta e depurazione delle acque reflue urbane di scarico, è assoggettato, ai sensi della normativa vigente, al rilascio dei titoli abilitativi previsti dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3, comma 1 lettere a), c) ed e);

RICHIAMATA l'Autorizzazione definitiva allo scarico di acque reflue provenienti dall'impianto di depurazione sito in Località Torremare di Metaponto Borgo e Lido rilasciata con D. D. n. 2704 del 11/11/2013 - Prot. n. 35247 del 11/11/2013 - Area V Tutela del Territorio – Provincia di Matera;

PRESO ATTO che :

- con nota Prot. n. 0012306 del 01/08/2017 la Provincia di Matera , avendo rilevato che nella documentazione allegata alla richiesta di A.U.A. , il rapporto di prova (n. 16.1860.2) delle analisi effettuate in data 29/11/2016 dal Laboratorio S.C.A. con sede nel Comune di Marconia di Pisticci (MT) evidenziava che il parametro Cloruri non rientrava nei limiti della Tab. 3 – All. V del D.Lgs. n. 152/2006, richiedeva di inviare report analitici aggiornati dai quali poter evincere il pieno rispetto dei citati limiti tabellari;

- con nota pervenuta per il tramite del SUAP ID 2725 Prot. REP_PROV_Mt/MT-SUPRO/0025022 del 15/09/2017 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0013948 del 15/09/2017) venivano trasmessi i rapporti di prova (n. 17.1786.5) delle analisi effettuate in data 07/08/2017 dal Laboratorio S.C.A. con sede nel Comune di Marconia di Pisticci (MT) dai quali si evinceva che i parametri esaminati non rientravano nei limiti della Tab. 1 – All. V del D.Lgs. n. 152/2006 per le prove dei solidi sospesi totali, BOD_5 e BOD;

- con nota protocollo n. 34644/2020 del 14/09/2020 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0013527 del 15/09/2020) il gestore Acquedotto Lucano S.p.A. replicava che il laboratorio della Vigilanza Igienica interno alla società rispetta la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025 ivi compreso il punto 7.8, rinviando all'Autorità competente per il controllo la verifica ed il rispetto dei limiti indicati nella Tab. 3, All. V alla Parte Terza del D. Lgs. N. 152/2006 e s.m.i.. Inoltre precisava che la Società si era attivata per il ripristino della stazione di dissabbiatura e del risanamento del sedimentatore secondario già previsto nel progetto definitivo di adeguamento; infine rimandava al progetto di adeguamento l'installazione di un'autocampionatore che consentisse i prelievi medi nell'arco delle 24 ore, non ritenendo quest'ultimo elemento ostativo al rilascio dell'A.U.A.;

- nell'ulteriore nota protocollo n. 34804/2020 del 15/09/2020 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0013579 del 15/09/2020) il gestore Acquedotto Lucano S.p.A. trasmetteva gli accertamenti analitici delle acque in uscita dall'impianto di depurazione di Metaponto Lido eseguiti dal laboratorio di Vigilanza Igienica interno alla società (R.d. P. n. 1264/2020 del 01/07/2020) con parametri conformi alle Tab. 1 e 3, All. V alla Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;

- con nota Prot. n. 44728 del 22/11/2018 il gestore Acquedotto Lucano S.p.A. faceva richiesta al Comune di Bernalda, in qualità di Ente territorialmente competente, del Nulla osta relativo all'impatto acustico di cui all'art. 8, commi 4 o 6 della Legge n. 447/1995, in quanto compreso tra i titoli abilitativi ai fini del rilascio dell'A.U.A. Per tale scopo il gestore Acquedotto Lucano S.p.A. incaricava il Dott. Rocco Abruzzese, quale tecnico professionista, che redigeva relazione tecnica nel novembre 2016, al fine di valutare i limiti massimi di esposizione al rumore nell'ambiente esterno ai sensi del D.P.C.M. 01 Marzo 1991 e s.m.i. per l'impianto di depurazione sito in Loc. Lido di Metaponto del Comune di Bernalda (MT). Dalle misurazioni effettuate in data 24/11/2016 e 25/11/2016 nelle ore diurne e

notturne ed in assenza di un piano di zonizzazione acustica del Comune di Bernalda, si evinceva che i valori misurati rispettavano i limiti imposti dalla normativa vigente.

CONSIDERATO che :

- con nota prot. n. **0000265 del 09/01/2019 la Provincia di Matera - Area III - Ufficio Ambiente convocava** la Conferenza di servizi decisoria di cui all'art. 4, comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, ai sensi dell'art. 14, comma 2 Legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte per i pareri di relativa competenza ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.). Per la conclusione della Conferenza di Servizi veniva fissato il termine perentorio del 25 Febbraio 2019;

- con nota pervenuta per il tramite del SUAP ID 2725 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0003978 del 22/01/2019 (acquisita al Protocollo dell'Ente con n. 0001010 del 22/01/2019) l'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana - U.O. "Igiene Epidemiologia e Sanità Pubblica" esprimeva **parere favorevole** al rilascio dell'A.U.A.;

- con nota Class.ne 35/05/03 del 08/02/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0002132 del 08/02/2019) l'ARPAB – Dipartimento Provinciale di Matera – Ufficio Aria, analizzata la documentazione tecnica presentata dal proponente, ne condivideva le azioni in essa previste, stabilendo tuttavia di mettere in atto azioni opportune al fine di provvedere sempre ad una corretta gestione del ciclo depurativo e di prevedere opportune modifiche e migliorie tali da ridurre al minimo possibile l'impatto odorigeno dell'impianto;

- con nota pervenuta per il tramite del SUAP ID 2725 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0010570 del 26/02/2019 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0003147 del 26/02/2019) l'ARPAB – Dipartimento Provinciale di Matera – Ufficio Suolo e Rifiuti, riteneva opportuno che, per l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. n. 152/2006 dell'impianto di depurazione del Comune di Bernalda (MT) – Loc. Lido di Metaponto, fosse necessario stabilire precisazioni in merito all'ingresso all'impianto e alla disponibilità presso l'impianto di copia dell'autorizzazione, oltre che precisazioni relative ai punti di prelievo per il campionamento delle acque reflue di scarico;

PRESO ATTO che:

- con nota prot. n. 2981/SII del 26/10/2018 l'EGRIB indiceva la Conferenza di servizi decisoria (art. 14, comma 2 Legge n. 241/1990 e s.m.i.), da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona (ex art. 14-bis Legge n. 241/1990), *"Accordo di programma finalizzato all'attuazione degli interventi necessari alla risoluzione della Procedura di infrazione n. 2014/2059 – DGR 435/2017 – P.N.O.A. FSC 2014/2020 Lavori di adeguamento degli impianti di depurazione in località Riccileto e di Metaponto Lido – Abitato di Bernalda (MT) – AP 31Add. – Avviso di indizione Conferenza di Servizi decisoria ex art. 14 c. 2, Legge n. 241/1990 – Forma semplificata modalità asincrona"*, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte e fissando come termine perentorio per la conclusione del procedimento il 28/11/2018;

- L'EGRIB ha trasmesso la propria D.D. n. 225 datata 11/10/2019 di approvazione del progetto definitivo, ai sensi dell' Art. 158 bis del D.Lgs. n. 152/06 e s.m.i., con le seguenti prescrizioni dettate dall'Ufficio Compatibilità Ambientale del Dipartimento Ambiente ed Energia della Regione Basilicata ed integralmente riportate :

  1. evitare di interessare zone naturali limitrofe a quelle dell'intervento e porre in essere ogni misura di mitigazione possibile per prevenire qualsiasi impatto anche indiretto e per contenere le emissioni di polvere e rumori,
  2. effettuare, nei periodi siccitosi, la periodica bagnatura delle piste e dei cumuli di materiale interni al cantiere al fine di limitare il sollevamento delle polveri,
  3. disattivare i mezzi d'opera ogni qual volta non sono operanti, al fine di contenere i gas di scarico,
  4. contenere le emissioni sonore nei limiti stabiliti dalla Legge n° 447/1995 e s.m.i. che, in assenza di una specifica zonizzazione acustica comunale, fissa i limiti di zona a 70 Db diurni e 60 Db notturni,
  5. versare gli oneri istruttori,
  6. comunicare per le finalità di cui al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. all'Ufficio Regionale Compatibilità Ambientale le date di inizio e ultimazione lavori,
  7. presentare all'Ufficio Compatibilità Ambientale, per la preventiva verifica di compatibilità, ogni eventuale variante al progetto valutato.

CONSIDERATO che dalla relazione tecnica allegata all'istanza si evince quanto segue:

DESCRIZIONE IMPIANTO ATTUALE

L'impianto di depurazione attualmente in funzione, a servizio della frazione Metaponto lido del Comune di Bernalda (MT), è ubicato a poche centinaia di metri dalla costa del Mare Ionio, al Foglio catastale n. 51, particelle 279, 291; i liquami del borgo di Metaponto vengono convogliati all'impianto di depurazione tramite un impianto di sollevamento; il depuratore è del tipo biologico a fanghi attivi con stabilizzazione aerobica dei fanghi di supero e loro successiva

disidratazione a mezzo di letti di essiccamento. Il recapito del depuratore è costituito dal reticolo idrografico che corre parallelamente all'impianto di depurazione e convoglia il refluo al Mar Ionio. L'impianto è stato realizzato negli anni 90 ed è stato dimensionato per 15.000 Abitanti Equivalenti, potenzialità che, pur essendo stata prevista superiore del 20 % rispetto alla popolazione residente, viene saturata nel periodo estivo.

layout dello stato di fatto dell'impianto

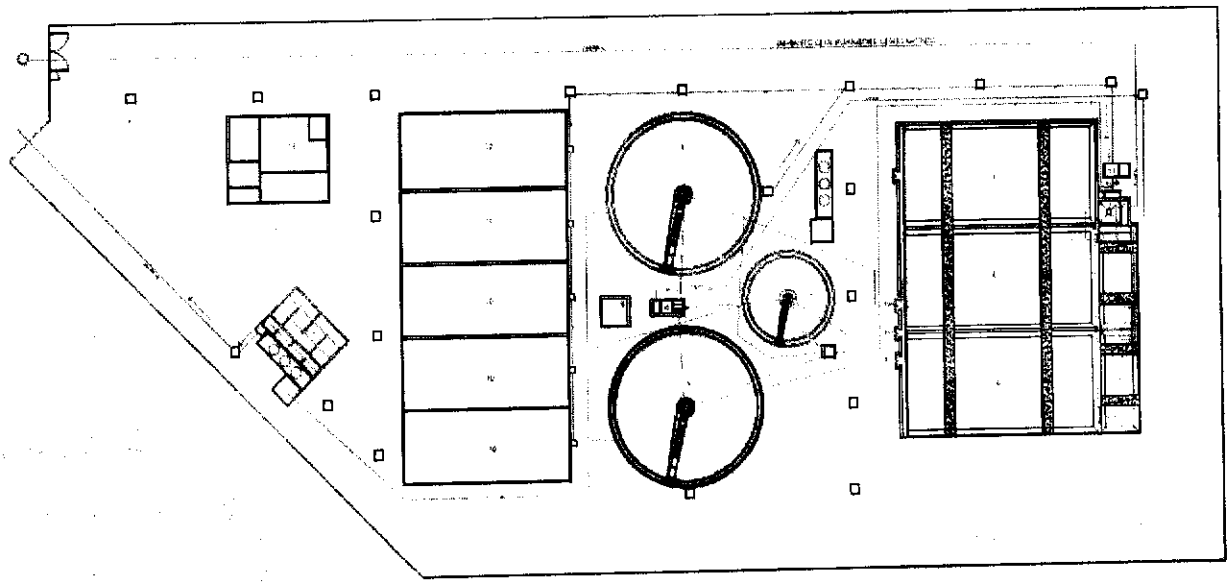

LEGENDA MANUFATTI

1. GRIGLIATURA
2. DISSABBIATURA
3. DENITRIFICAZIONE
4. OSSIDAZIONE
5. DECANTATORE D=9.00 ml
6. DECANTATORE D= 18.00 ml
7. DISINFEZIONE
8. POZZETTO RICIRCOLO FANGHI
9. VASCA DI ACCUMULO FANGHI (inutilizzata)
10. LETTI DI ESSICCAMENTO
11. RILANCIO DRENAGGI
12. LOCALE QUADRI

LEGENDA COLLEGAMENTI IDRAULICI

- Linea Liquame
- Linea Fanghi
- Linea Acque madri
- Linea schiume e sumatanti

- l'impianto, avviato all'esercizio negli anni 90, consta di due linee di trattamento, la linea acque e la linea fanghi; le stazioni di trattamento facenti parte del processo depurativo sono le seguenti :

LINEA TRATTAMENTO ACQUE

1. arrivo liquami,
2. grigliatura,
3. dissabbiatura, disolea tura (non attiva),
4. denitrificazione,
5. ossidazione biologica – nitrificazione,
6. sedimentazione secondaria,
7. disinfezione.

LINEA TRATTAMENTO FANGHI

8. digestione aerobica,
9. essiccamento in letti.

CONSIDERATO che l'Autorità di Bacino interessata per quanto di competenza, a seguito di riscontro della nota dell'Acquedotto prot. n. 14591 del 27/04/2020 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 0006043 del 28/04/2020) non ha

5

trasmesso alcuna informazione su eventuali adempimenti da parte della Società. Al riguardo si rappresenta che l'impianto di depurazione risale all'anno 1985 e che nell'ambito dell'istanza di AUA, non è compresa la richiesta di realizzazione di opere aggiuntive né l'esecuzione di alcuno degli interventi richiamati agli artt. 7 e 10 delle Norme di attuazione del Piano Stralcio per la Difesa del rischio idrogeologico dell'AdB della Basilicata, la cui prima stesura è stata approvata dal Comitato Istituzionale il 05/12/2001;

TENUTO CONTO che (progetto di adeguamento messa a disposizione in sede di conferenza di servizi sul sito http://www.egrib.it/elaboratibernalda.rar) per l'impianto in questione è stato approvato il progetto definitivo di adeguamento da cui si evince che:

- per tale impianto di depurazione è stato approvato il progetto definitivo di adeguamento con Determinazione n. 225 del 11/10/2019 dell'EGRIB, da cui si evince che gli interventi di progetto sono sostanzialmente di "revamping", in quanto consistenti nella sostituzione di apparecchiature elettromeccaniche o interventi di ripristino delle pareti delle vasche che presentano problemi di perdite di liquami o degrado del copriferro con conseguente messa a nudo delle armature; inoltre, gli interventi prevedono la sostituzione dell'attuale sistema di fornitura di Ossigeno delle stazioni di ossidazione-nitrificazione e di digestione aerobica dei fanghi, che avviene dall'alto tramite turbine superficiali, ad un sistema di tappeti a bolle fini posati sul fondo delle vasche;
- gli interventi sono oggetto dei disciplinari di *gestione provvisoria* (elaborato ED 13.1), di *gestione speciale* (elaborato ED 13.2) e di *collaudo funzionale* (ED 13,3);
- gli interventi previsti per questo tipo d'impianto di depurazione sono i seguenti :
  1. sostituzione del gruppo di produzione dell'aria al servizio delle vasche di ossidazione-nitrificazione e digestione aerobica dei fanghi,
  2. fornitura e posa in opera di un gruppo di sollevamento dei fanghi dal digestore aerobico dei fanghi alla stazione di disidratazione degli stessi, costituito da n. 2 pompe mono-viti in configurazione 1+1R,
  3. stazione di disidratazione meccanica dei fanghi con dismissione degli attuali letti di essiccamento per la realizzazione di una locale adibito a stazione di disidratazione meccanica dei fanghi; la stazione sarà realizzata nell'area occupata da due letti di essiccamento, previa loro demolizione;
  4. impermeabilizzazione delle pareti interne e fondo delle vasche adibite a denitrificazione, ossidazione-nitrificazione, nonché ripristino dell'integrità delle pareti esterne dei precitati comparti,
  5. rifacimento della viabilità interna dall'ingresso sino alla nuova stazione di disidratazione.

Il layout dell'impianto, secondo il progetto di adeguamento (elaborato EG.SP13), viene riportato di seguito :

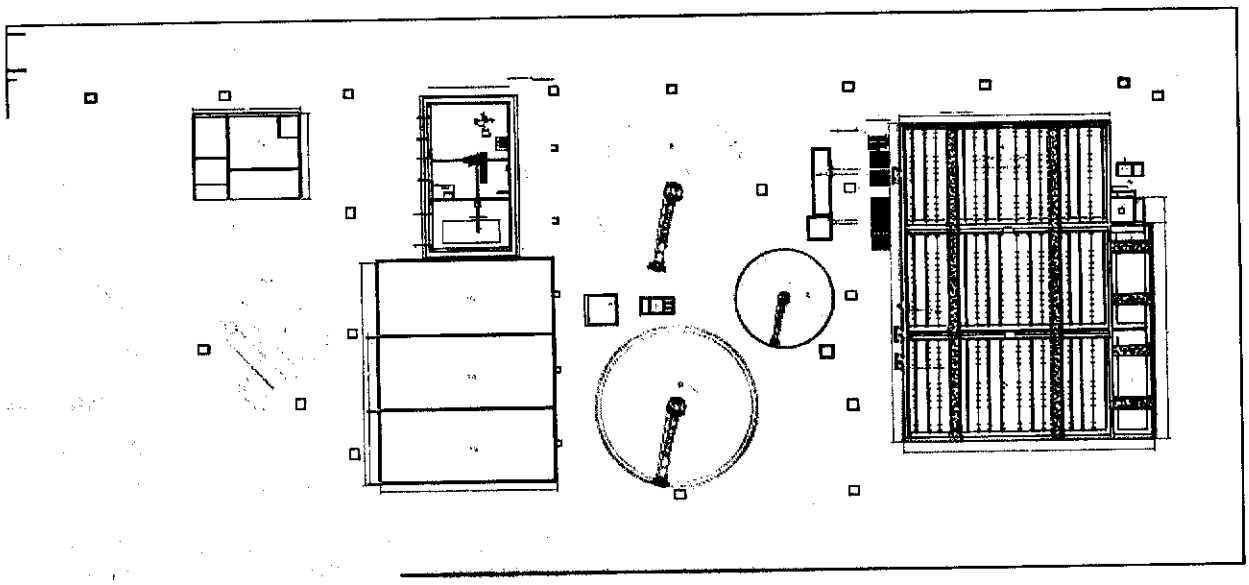

- il procedimento si chiuderà con il rilascio dell'A.U.A. da parte del SUAP, nei modi e nelle forme previste dalla norma;
- il SUAP, nel rilasciare il suddetto provvedimento, dovrà verificare i titoli di godimento, l'eventuale necessità di ulteriori autorizzazioni per l'esercizio dell'attività, non oggetto del presente atto;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta **di competenza di altri Enti**, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

Il sottoscritto Responsabile di P.O. dichiara l'insussistenza, allo stato attuale, del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990 e delle misure del Piano Anticorruzione in relazione al citato procedimento amministrativo.

Tutto ciò premesso, preso atto delle risultanze dell'istruttoria eseguita da codesto Ufficio, si propone l'adozione del provvedimento per il rilascio **dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)**.

Il Responsabile di P.O.
Geom. Francesco MALVASI

IL DIRIGENTE DELL'AREA III

LETTE le premesse innanzi riportate;

VISTA la documentazione in essa richiamata, nonché quella allegata a corredo della medesima;

VISTO l'art. 107 e 109 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18/08/2000 n. 267;

VISTO lo Statuto Provinciale;

VISTO l'art. 17 del D.Lgs. 165/01;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

DETERMINA

1) **la conclusione positiva** della conferenza di servizi decisoria art. **14 comma** 2 **della legge** 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona, come sopra indetta e svolta, che sostituisce ad ogni effetto tutti i pareri, autorizzazioni, concessioni, nulla osta e atti di assenso, comunque denominati, di competenza delle amministrazioni interessate nell'ambito della Conferenza di Servizi stessa;

2) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, in favore della Società "Acquedotto Lucano S.p.A." per l'impianto di depurazione sito in località Metaponto lido del Comune di Bernalda (MT) a servizio degli abitati di Metaponto Borgo e Lido, in sostituzione dei seguenti titoli abilitativi di cui al D.P.R. n. 59/2013, art. 3, comma 1:

   - lettera a): "*autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte TERZA del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152*", per lo scarico nel corpo idrico superficiale (fiume Basento).
   - lettera c): "*autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.*"

   Per tale titolo abilitativo si specifica che : la modifica introdotta nell'allegato IV alla parte QUINTA del D.Lgs. 152/2006 con il D.Lgs. 128/2010 esclude questa tipologia d'impianto da quelle scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico (Art. 272, impianti in deroga), escludendo dalla deroga le linee di trattamento dei fanghi; la deroga, infatti, riguarda (allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., a seguito della modifica introdotta con DM Ambiente 15/01/2014): "*p) Impianti di trattamento delle acque, escluse le linee di trattamento dei fanghi, fatto salvo quanto previsto dalla lettera p-bis).* Tale modifica ha imposto la necessità per gli impianti di depurazione di dotarsi di autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

   - lettera e): "*comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 Ottobre 1995, n. 447*"

3) **di stabilire** che la presente autorizzazione vale anche per l'impianto che sarà successivamente aggiornato secondo il progetto di adeguamento esecutivo a far data dalla comunicazione di avvenuto collaudo funzionale, in quanto sostanzialmente l'impianto non varia la sua capacità depurativa e le fasi di processo. Detto progetto dovrà essere presentata in copia a quest'ufficio.

con l'obbligo di gestire l'impianto :

a) nel rispetto delle leggi e dei regolamenti vigenti a tutela dell'ambiente (in materia di gestione rifiuti, scarichi idrici, acque, emissioni in atmosfera, rumore) e dell'igiene;
b) in conformità alle **prescrizioni** di seguito riportate :

Limiti di emissione idrica

A. l'autorizzazione è relativa ad uno scarico di 15.000 A.E.. Qualora il numero di A.E. che scaricano nell'impianto aumentasse dovrà essere presentata una nuova/modifica istanza di autorizzazione con l'adeguamento delle diverse sezioni dell'impianto e le relative verifiche idrauliche e biochimiche;

B. nelle condizioni ordinarie e/o di interventi che non influenzano il processo depurativo dell'impianto di depurazione in località Metaponto Lido devono essere rispettati i limiti allo scarico previsti dalla Tabella 1, Allegato V, Parte III del D.Lgs. n° 152/06 e succ. mod ed int., per i parametri BOD_5, COD e Solidi Sospesi ed i limiti allo scarico previsti dalla Tabella 3, Allegato 5, Parte III del D.Lgs. n° 152/06 per i parametri della colonna "scarico in acque superficiali";

C. rispettare, per lo scarico dei reflui, i limiti delle **Tabelle** 1 e 3 : Tabella 1, Allegato 5, comma 1.1 del D.Lgs. n° 152/06: *"Limiti di emissione per gli impianti di acque reflue urbane"*, e Tabella 3 dell'Allegato V alla Parte TERZA al D.Lgs n. 152/06 e s.m.i., colonna *"scarico in acque superficiali"*;

D. rispettare, il valore limite del parametro n. 50 (Escherichia Coli) della predetta Tabella 3 di 5.000 ufc/100 ml;

E. non conseguire i valori limite di emissione in nessun caso mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo, ai sensi dell'art. 101, comma 5 del D. Lgs 152/06;

Monitoraggio ambientale ed emissioni in atmosfera

F. la società Acquedotto Lucano S.p.A dovrà far pervenire entro 30 (trenta) giorni dalla trasmissione del provvedimento definitivo emesso dallo sportello telematico SUAP del Comune di Bernalda (MT), certificato di analisi chimico-fisiche e microbiologiche, invece che rapporto di prova, , redatto da chimico abilitato alla professione o da A.R.P.A.B. delle acque in ingresso ed in uscita dall'impianto di depurazione;

G. il campionamento, da eseguire secondo la metodologia disposta dall'APAT, dovrà essere eseguito dal/i tecnico/i che eseguono le analisi;

H. per i successivi autocontrolli, programmare nell'anno solare n. 6 accertamenti in uscita dall'impianto di depurazione, relativamente ai parametri prescritti al punto B;

I. deve essere inviata a quest'Ufficio copia delle autoanalisi di cui al precedente punto F) entro il mese successivo all'emissione del certificato;

J. se gli autocontrolli di cui al punto F) non dovessero risultare conformi deve esserne data immediata comunicazione a questo Ufficio;

K. la mancata presentazione nei termini richiesti comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge per il mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative;

L. i risultati degli accertamenti analitici devono essere mantenuti a disposizione dell'autorità di controllo;

M. le determinazioni analitiche, ai fini del controllo di conformità, devono essere riferite ad un campione medio composito su base tempo prelevato nell'arco di 3 ore dal pozzetto d'ispezione e prelievo per l'impianto nella **configurazione attuale** e medio prelevato nell'arco delle 24 ore per **l'impianto** a partire dalla fase di collaudo del progetto di adeguamento, che dovrà prevedere l'installazione di un autocampionatore. L'autorità preposta al controllo può, con motivazione espressa nel verbale di campionamento, effettuare il campionamento in tempi diversi, al fine di ottenere il campione più adatto a rappresentare lo scarico;

N. deve essere comunicata tempestivamente a questo Ufficio la presenza di anomalie e/o la totale o parziale interruzione del funzionamento dell'impianto;

O. il gestore dell'impianto dovrà vigilare sulla dispersione di odori sgradevoli (impatto odorigeno) e sugli gli impatti degli stessi sui bersagli sensibili (abitazioni, attività confinanti ecc.) per tutta la fase di esercizio dell'impianto di depurazione;

P. il gestore dovrà determinare il livello odorigeno mediante analisi olfattometrica, secondo la norma UNI EN 13725:2004, ai 4 punti cardinali del limite esterno del depuratore (perimetro), con limite di concentrazione per le sorgenti diffuse di odore pari ad un valore di 400 ou_E/Nm^3 con periodicità annuale; gli analiti da ricercare sono : solfuro d'Idrogeno, mercaptani, solfuri metilati, ammoniaca e protossido d'Azoto (il limite è stabilito adottando il criterio della D.G.R. n° 3340/99 che prevede la comparazione con le altre regioni della specie inquinante considerata). Il gestrore dovrà inviare a questo Ufficio e ad ARPAB i certificati dell'accertamento odorigeno.

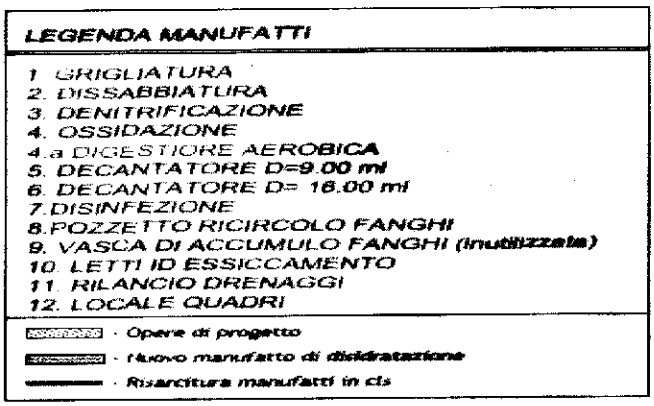

- lo stato di fatto attuale evidenzia che la stazione di dissabbiatura-disoleatura presente nell'impianto non è attiva, pertanto il liquame viene direttamente convogliato dalla sezione dei pretrattamenti alle vasche dei trattamenti biologici;
- il recapito finale del refluo trattato dall'impianto di depurazione è costituito da un canale naturale che scarica direttamente nel mar Jonio;
- dalla relazione tecnica a corredo della richiesta di A.U.A. viene dichiarato che :
    1. non sono presenti impianti da cui derivano punti di emissione convogliata (rif. Punto 5.6, pag. 9 di 13 della rel. tecnica di accompagnamento del 30/11/2017),
    2. che le emissioni diffuse sono correlabili ad impatti di tipo odorigeno (rif. Punto 5.7, pag. 9 di 13 della rel. tecnica di accompagnamento del 30/11/2017),
    3. che l'unica sorgente significativa di odore è il pretrattamento consistente nella grigliatura (rif. Punto 5.7.1, pag. 9 di 13 della rel. tecnica di accompagnamento del 30/11/2017),
    4. che nella fase di trattamento biologico, dove è prevista una movimentazione del liquido ed una maggiore volatilizzazione di composti in atmosfera, se l'ossigenazione è condotta efficacemente su tutto il refluo, le emissioni gassose non presentano particolari criticità dal punto di vista dell'odore (rif. Punto 5.7.2, pag. 9 di 13 della rel. tecnica di accompagnamento del 30/11/2017),
    5. che, in generale, vengono riscontrati per la sedimentazione secondaria valori di concentrazione di odori relativamente bassi (rif. Punto 5.7.3, pag. 10 di 13 della rel. tecnica di accompagnamento del 30/11/2017).

L'elaborato ED 13.1 "***DISCIPLINARE DI GESTIONE PROVVISORIA***" descrive le differenti ***fasi*** che sono oggetto d'intervento per l'impianto di Metaponto, specificando che....*per l'esecuzione degli interventi in progetto, non è mai previsto il completo by-pass dell'intero impianto e quindi non si assisterà mai allo scarico di un refluo non trattato.*
Le fasi d'intervento per l'adeguamento del depuratore sono così predisposte :

FASE 1
Stazione di ossidazione-nitrificazione. Durata prevista : 30 giorni
INTERVENTO : prevede la sostituzione degli attuali aeratori superficiali nelle vasche di ossidazione biologica (2 linee) con un sistema più evoluto e più efficace per il trasferimento dell'Ossigeno al refluo in transito, mediante l'installazione di piattelli a bolle fini nel comparto di ossidazione;
Le opere previste sono :
Fase 1.1 - Installazione del gruppo dei tre compressori a lobi e predisposizione delle calate dei tappeti con diffusori a bolle fini;
Fase 1.2 - chiusura della prima vasca, a mezzo della paratoia esistente, dismissione della turbina superficiale e sua vuotatura totale;
Fase 1.3 - pulizia ed impermeabilizzazione delle pareti interne e del fondo della vasca;
Fase 1.4 - installazione del tappeto con diffusori a bolle fini;
Fase 1.5 - attivazione della prima vasca e successiva chiusura della seconda vasca.

FASE 2
Stazione di disidratazione meccanica dei fanghi e sistemazione del piazzale annesso. Durata prevista : 50 giorni
INTERVENTO : la stazione sarà realizzata "ex novo" in contemporanea con la FASE 1
Le opere previste sono :
non vi sono interventi gestionale a causa della contemporaneità delle operazioni con la FASE 1.

FASE 3
Stazione di stabilizzazione-digestione aerobica dei fanghi. Durata prevista : 20 giorni
INTERVENTO : prevede la vuotatura della vasca di stabilizzazione, utilizzando come stazione di emergenza e di stoccaggio i letti di essiccamento; si procederà alle operazioni di bonifica e pulizia della vasca per potervi effettuare le susseguenti

operazioni di impermeabilizzazione; successivamente si prevede la sostituzione degli attuali aeratori superficiali nelle vasche di stabilizzazione dei fanghi (n.1 linea) con un sistema più evoluto e più efficace per il trasferimento dell'Ossigeno al refluo in transito, mediante l'installazione di un tappeto costituito da piattelli a bolle; contemporaneamente sarà realizzato il gruppo di sollevamento dei fanghi (n.2 pompe monoviti in configurazione 1+1R) per l'invio dei fanghi stabilizzati alla stazione di disidratazione meccanica dei fanghi; successivamente all'installazione dei diffusori, sarà effettuato il collegamento alle soffianti e la stazione potrà essere avviata all'esercizio.
Le opere previste sono :
Fase 2.1 - Installazione del gruppo dei due compressori a lobi e predisposizione delle calate dei tappeti con diffusori a bolle fini (sarà eseguita in contemporanea con la fase 1.1.),
Fase 2.2 - chiusura della vasca, con deviazione del fango dalla stazione di sollevamento dei fanghi di supero alla nuova stazione di disidratazione meccanica dei fanghi, dismissione della turbina superficiale e sua vuotatura totale,
Fase 2.3 - pulizia ed impermeabilizzazione delle pareti interne e del fondo della vasca,
Fase 2.4 - installazione del tappeto con diffusori a bolle fini,
Fase 2.5 - realizzazione del gruppo di sollevamento dei fanghi e suo collegamento alla stazione di disidratazione meccanica dei fanghi,
Fase 2.5 - attivazione della stazione.

CONSIDERATO che :

- l'art. 124, comma 6 del D.Lgs. 152/06 stabilisce che *"Le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio oppure, se già in esercizio, allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea, ovvero al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione."*
- l'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 152/06, con riferimento alle caratteristiche dello scarico prevede comunque che "*.... L'autorizzazione (intesa come autorizzazione ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/06) può in ogni caso stabilire specifiche deroghe ai suddetti limiti e idonee prescrizioni per i periodi di avviamento e di arresto e per l'eventualità di guasti nonché per gli ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime*";
- la L.R. 29 Maggio 2017 n. 9 - art. 5 - (Linee Guida Regionali in materia di approvazione....) – "*Capo III - Disciplina delle fasi di autorizzazione provvisoria allo scarico degli impianti di depurazione delle acque reflue - Art. 9 - Rilascio dell'autorizzazione provvisoria*", fissa i criteri fondamentali per il rilascio, da parte della Provincia competente per territorio, dell'autorizzazione provvisoria alla scarico di acque reflue provenienti dagli impianti di trattamento ricompresi nella gestione del servizio pubblico di fognature e depurazione di cui al Servizio Idrico Integrato;

CONSIDERATO che:

- le valutazione effettuate dall'Ufficio sono relative alla sola compatibilità dello scarico dal punto di vista dell'inquinamento e dell'impatto ambientale e pertanto non sostituiscono in alcun modo ogni altro parere o autorizzazione necessaria alla effettiva realizzazione ed esercizio delle attività;
- lo scarico delle acque reflue dell'impianto prima dell'immissione nel corpo recettore dovrà rispettare per i parametri *BOD5, COD* e *Solidi Sospesi*, i valori limite di emissioni previsti dalla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla Parte III del D.Lgs. 152/06 e per le restanti sostanze quelli di Tabella3 della colonna "*scarico in acque superficiali*" dello stesso allegato;
- sussistono le condizioni tecniche ed amministrative per poter accogliere l'istanza di autorizzazione allo scarico dei reflui urbani provenienti dall'impianto di depurazione sito in località "Lido di Metaponto" presentata da Acquedotto Lucano, **a condizione che lo stesso rispetti le prescrizioni riportate successivamente**;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria resa nella predisposizione del presente atto e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

TENUTO CONTO che la presente autorizzazione:

- sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera a) del D.P.R. 59/2013, l'autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c) del D.P.R. 59/2013, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile2006, n. 152;
- sostituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera e) del D.P.R. 59/2013, la comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, commi 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;

DATO ATTO che:

- la presente autorizzazione unica ambientale è riferita principalmente ai titoli di cui al precedente punto;
- l'autorizzazione unica ambientale di cui al D.P.R. n. 59/2013 non sana la mancanza di altre autorizzazioni eventualmente necessarie per l'esercizio dell'impianto di cui trattasi;

D.G.R. n° 3340/99 che prevede la comparazione con le altre regioni della specie inquinante considerata). Il gestrore dovrà inviare a questo Ufficio e ad ARPAB i certificati dell'accertamento odorigeno.

Q. effettuare interventi di manutenzione programmata (a rischio emissioni odorigene) in condizioni meteo climatiche ottimali;

R. intervenire sulla modalità (frequenza) di funzionamento delle pompe, in modo da minimizzare i tempi di ristagno dei reflui in corrispondenza dell'impianto di sollevamento;

S. garantire l'efficienza del sistema di raccolta ed eliminazione del materiale galleggiante eventualmente presente in corrispondenza dell'impianto di sollevamento,

T. raccogliere il materiale grigliato/vaglio all'interno di appositi sacchi porosi, in modo da consentire il deflusso e la raccolta dell'acqua percolante, evitando la diffusione delle emissioni odorigene;

U. garantire l'efficienza del sistema di raccolta ed eliminazione del materiale galleggiante eventualmente presente in corrispondenza della fase di sedimentazione secondaria;

V. qualora necessario, dosare insieme al polielettrolita un prodotto per ridurre la formazione di esalazioni maleodoranti (mercaptani).

Gestione dei periodi transitori

(per periodo transitorio s'intende il tempo necessario all'impianto di depurazione per rientrare alle condizioni di regime, in genere legato a guasti, arresti improvvisi delle apparecchiature, afflussi anomali, interventi di manutenzione/ristrutturazione sulle sezioni dell'impianto e/o avviamento dello stesso)

1. i periodi transitori devono essere immediatamente comunicati a quest'Ufficio, entro 24 ore nel caso di eventi accidentali (guasti, arresti improvvisi delle apparecchiature, afflussi anomali....) o con un congruo anticipo - pari ad almeno 7 gg - nel caso di eventi programmati (interventi di manutenzione/ristrutturazione sulle sezioni dell'impianto e/o avviamento dello stesso....);
2. qualora l'evento comporta l'instaurarsi di un periodo transitorio superiore alle 24 ore, la comunicazione di cui al precedente punto 1) dovrà obbligatoriamente essere accompagnata da una relazione tecnica in cui indicare:

- l'evento che ha creato l'instaurarsi del periodo transitorio;
- la durata del periodo transitorio ed il tempo necessario per il raggiungimento del normale funzionamento dell'impianto di depurazione;
- gli interventi e/o i settaggi che si'ntendono effettuare sull'impianto al fine di rientrare nelle condizioni di regime;
- i monitoraggi che il gestore intende effettuare :

  l'autocontrollo sulla qualità delle acque scaricate deve essere, per i parametri BOD5, COD, SST, N e P, Escherichia Coli almeno quindicinale mentre deve essere mensile per gli altri parametri di Tab. 3 dell'All. V alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. Le risultanze di detti controlli dovranno essere inviati a quest'Ufficio e devono comprovare il graduale raggiungimento dei livelli ottimali del ciclo depurativo ed il conseguente raggiungimento dei valori limite di emissione sopra indicati; se il periodo transitorio è inferiore a 15 gg bisogna comunque prevedere un campionamento all'inizio del periodo - per i parametri BOD5, COD, SST, N e P, Escherichia Coli - ed un altro alla fine comprovante il raggiungimento dei valori limite di emissione sopra indicati per tutti i parametri della medesima Tab. 3;

3. nel caso di eventi programmati, la comunicazione deve essere accompagnata da un disciplinare di gestione in cui dovranno essere indicati :

- il crono programma delle lavorazioni con le singole fasi di intervento previste,
- l'indicazione delle sezioni dell'impianto interessate dall'intervento e le modalità di gestione previste per limitare l'impatto ambientale sul corpo ricettore,
- il periodo temporale di esercizio in cui non è tecnicamente possibile il rispetto dei limiti di emissione autorizzati,
- la descrizione delle operazioni e dei periodi necessari a riportare in condizioni di normale esercizio l'impianto,
- la previsione dei rendimenti di abbattimento dei parametri di processo dell'impianto correlati agli interventi e ai tempi della loro esecuzione,
- le modalità ed i tempi per il ripristino della piena funzionalità dell'impianto,
- i monitoraggi che il gestore intende effettuare:

  l'autocontrollo sulla qualità delle acque scaricate deve prevedere almeno un campionamento nel periodo in cui non è tecnicamente possibile il rispetto dei limiti di emissione autorizzati ed uno alla fine del periodo transitorio che comprovi il raggiungimento dei valori limite di emissione per i parametri delle Tabelle 1 e 3;

4. durante il periodo transitorio è possibile derogare dai limiti previsti dalla prescrizioni n. 2 e 3; devono comunque essere rispettate le prescrizioni relative alla gestione dell'impianto e dello scarico e quelle di carattere generale;

Gestione del periodo necessario ai lavori di adeguamento

5. le modalità di gestione previste durante la fase dei lavori di adeguamento dell'impianto nonché i limiti di emissione devono rispettare le indicazioni riportate nel *"Disciplinare di gestione provvisoria"* (ED 13.01), nel *"Disciplinare di gestione speciale"* (ED 13.02) e nel *"Disciplinare di collaudo funzionale"* (ED 13.03);
6. in tale periodo bisogna limitare al massimo l'impatto ambientale sul corpo ricettore; a tal riguardo è necessario effettuare, qualora tecnicamente possibile, by-pass parziali dell'impianto (e non totali) e/o lavorare alternativamente sulle due linee acqua;
7. la società Acquedotto Lucano S.p.A deve comunicare la data d'nizio dei lavori di adeguamento e qualsiasi modifica al cronoprogramma delle lavorazioni trasmesso con il progetto esecutivo;
8. la società Acquedotto Lucano S.p.A deve comunicare - con almeno 7 giorni di anticipo - l'inizio delle lavori di adeguamento;
9. gli autocontrolli sulla qualità delle acque scaricate - durante gli interventi di adeguamento - deve essere effettuato, per i parametri BOD5, COD, SST, N, P e Escherichia Coli, con cadenza almeno quindicinale mentre deve essere mensile per gli altri parametri di Tab. 3 dell'All. V alla Parte TERZA del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.; le risultanze di detti controlli dovranno essere inviati a quest'Ufficio;
10. durante il periodo necessario ai lavori di adeguamento devono comunque essere rispettate le prescrizioni relative alla gestione dell'impianto, dello scarico e quelle di carattere generale.

Prescrizioni relative alla gestione dell'impianto

11. la Società Acquedotto Lucano S.p.A. deve gestire l'impianto, per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente del Settore, in particolare della Parte III del D.lgs. 152/06, garantendo la necessaria presenza di personale qualificato in grado di adottare tempestivamente le procedure di emergenza in caso di incidenti e/o anomalie;
12. garantire la corretta gestione e la costante manutenzione dei sistemi di collettamento, dei filtri, dei dreni, delle vasche, delle apparecchiature elettromeccaniche (compresa la taratura delle stesse), dell'impianto di depurazione nel suo complesso e dello scarico finale; a tal proposito è necessario verificare periodicamente l'impianto di depurazione e lo scarico, al fine di prevenire eventuali situazioni che possano modificare l'attuale stato dei luoghi o che possono innescare situazioni di pericolo;
13. bisogna effettuare mensilmente gli opportuni controlli ai comparti di ossidazione e sedimentazione secondaria - al fine di verificare la concentrazione di fanghi presente in tali comparti - necessari per definire il ricircolo degli stessi e la frequenza di espurgo/allontanamento; le operazioni di ricircolo ed espurgo dei fanghi dovranno garantire una adeguata concentrazione dei fanghi sia in ossidazione (per un corretto processo biologico) che nella sedimentazione secondaria (per un adeguato abbattimento dei solidi sospesi);
14. deve essere tenuto a disposizione degli Enti di controllo un quaderno di manutenzione e gestione dell'impianto in cui annotare tutti gli interventi fatti su di esso, i controlli e le verifiche effettuate, i dosaggi degli eventuali reagenti e tutte le operazioni connesse con la gestione dell'impianto; detto quaderno deve essere conservato presso l'impianto per almeno 5 anni dalla ultima annotazione;
15. inviare in testa all'impianto il surnatante proveniente dalla disidratazione dei fanghi;
16. considerando che all'impianto confluiscono reflui urbani, il by-pass dovrà attivarsi solo in casi di situazioni meteoriche eccezionali o comunque nei casi di manutenzione straordinaria e/o programmata; in occasione degli eventi meteorici le portate in ingresso alle diverse sezioni dell'impianto devono comunque essere tali da garantire la corretta depurazione ed il rispetto dei limiti allo scarico ed evitare problemi ai comparti di ossidazione e sedimentazione;
17. l'attivazione del by-pass di cui al punto precedente deve essere preventivamente comunicata a quest'Ufficio; nella comunicazione dovranno essere indicati, tra l'altro :

- gl'interventi di manutenzione che è necessario effettuare sull'impianto,
- le motivazioni per cui è necessario attivare il by-pass completo dell'impianto invece che optare per altre soluzioni come il by-pass parziale di alcune sezioni, oppure lo stoccaggio dei reflui e la successiva gestione come rifiuto liquido,

18. i fanghi prodotti dall'impianto di depurazione dovranno essere disidratati o inviati ad ispessimento, al fine di ridurne il contenuto di umidità prima del conferimento a recupero/smaltimento; pertanto la società dovrà mettere in atto tutto quanto necessario per evitare la continua umidificazione dei fanghi;

19. sottoporre i fanghi e gli altri rifiuti prodotti dagli impianti di depurazione alla disciplina dei rifiuti di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/06, individuando il relativo codice CER nella categoria 19.08 *"rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti"*; la documentazione accertante l'avvenuto smaltimento (FIR e registri) deve essere mantenuta a disposizione degli organi di vigilanza;

20. con riferimento ai punti precedenti [punti 18) e 19)] si rappresenta che i rifiuti prodotti dall'impianto (e quindi anche i fanghi) devono essere gestiti secondo le indicazioni di cui all'art. 183 c. 1 lett. bb) relative al deposito temporaneo dei rifiuti nel luogo di produzione;

21. in base alle verifiche effettuate sul refluo in uscita dall'impianto, si dovrà prevedere, relativamente al comparto di disinfezione, adeguati sistemi che consentono di calibrare il dosaggio del disinfettante in modo da rispettare i limiti previsti nel presente provvedimento per quei parametri che risentono maggiormente di questo dosaggio ("Escherichia Coli"; Daphnia Magna e "Cloro Attivo Libero") e contestualmente, seppur non normato, bisogna fare attenzione a limitare i valore degli streptococchi in uscita dall'impianto;

22. la Società Acquedotto Lucano S.p.A. dovrà assicurare che lo scarico avvenga senza indurre fenomeni di erosione, scalzamento o stati di pericolosità geomorfologica e/o idraulica e che le portate scaricate siano compatibili con la natura e lo stato del corpo recettore, prevedendo, ove risulti necessario e di concerto con l'autorità competente a tal riguardo, interventi di manutenzione sullo stesso. Al riguardo potrebbe essere necessario far transitare le acque provenienti dall'impianto in appositi sistemi affinché le stesse non vadano a generare situazioni di dissesto nelle aree di attraversamento e nell'alveo del corpo recettore.

Prescrizioni di carattere generale

23. ai sensi dell'art. 101 c. 3 del citato D.Lgs 152/06 e s.m.i., lo scarico deve essere reso accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto a riferimento, che deve essere immediatamente a monte del punto di scarico. Pertanto, la condotta che convoglia i reflui dal pozzetto di campionamento al punto di scarico, non deve presentare alcun tipo di immissione (naturale o antropica);

24. consentire al personale agli Enti di controllo di effettuare tutte le ispezioni che ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi, ai sensi del citato art. 101 D. Lgs. 152/06 e s.m.i.;

25. ottemperare a tutti gli obblighi di legge e munirsi di nulla-osta, visti, assensi, autorizzazioni e quant'altro di competenza di soggetti pubblici e privati, comunque interessati;

26. interruzione dello scarico dell'impianto o, se ciò non fosse possibile, limitarne al massimo gli impatti, qualora si manifestino situazioni di pericolo per la salute e l'incolumità pubblica e per l'ambiente, dandone immediata comunicazione (anche a mezzo pec) a quest'Ufficio;

27. comunicare a questo Ufficio, con almeno 30 giorni di anticipo, qualsiasi modifica da apportare all'impianto, allo scarico o al processo di depurazione. Qualora le modifiche siano tali da originare uno scarico avente caratteristiche qualitative e/o quantitative diverse da quello autorizzato, dovrà essere presentata istanza di nuova autorizzazione;

28. in caso di malfunzionamenti e/o di eventi incidentali, la Società deve essere in grado di sopperire alle conseguenti carenze di impianto ed attuare le procedure necessarie per evitare rilasci ambientali e dare comunicazione agli Enti di controllo.

29. la Società Acquedotto Lucano S.p.A. dovrà predisporre ed attuare un piano di manutenzione ordinaria, tale da garantire l'operabilità ed il corretto funzionamento di tutti i componenti e sistemi rilevanti ai fini ambientali; in particolare la Società dovrà compilare e tenere a disposizione del personale di vigilanza un quaderno di manutenzione e gestione dello stabilimento in cui annotare tutti gli interventi di cui ai precedenti punti; detto quaderno deve essere conservato presso l'impianto per almeno 5 anni dalla ultima annotazione;

30. in caso di superamento dei valori di emissione idrica, deve essere data comunicazione entro e non oltre 5 giorni dall'evidenza del valore anomalo, alla Provincia, all'ARPAB, all'ASM ed al Comune di Bernalda (MT);

31. appena possibile e comunque nei successivi 5 giorni dalla comunicazione, deve essere trasmessa agli Enti di cui al precedente punto una relazione descrittiva delle cause che hanno determinato i superamenti e le azioni e le tempistiche poste in essere per rientrare nei limiti previsti dall'autorizzazione o dalla normativa vigente (nel caso allegando specifica documentazione che dimostri l'effettivo ripristino: analisi chimiche, rilievi fotografici ecc.).

32. la Società Acquedotto Lucano S.p.A. deve tempestivamente comunicare l'eventuale variazione della ditta conduttrice dell'impianto;

33. è demandata all'Amministrazione **Comunale di Bernalda (MT)** la responsabilità dell'eventuale rilascio dei necessari titoli abilitativi in materia urbanistica ed edilizia inerenti la realizzazione delle opere di adeguamento in cui è svolto il processo depurativo, nonché la vigilanza sul rispetto degli stessi;

12

34. il soggetto autorizzato è il solo ed esclusivo responsabile degli eventuali danni che potranno derivare dalla non corretta gestione e manutenzione dell'impianto di depurazione, della condotta di scarico e dello scarico stesso, con particolare riferimento alla responsabilità per i danni che potranno derivare dallo sversamento incontrollato dei reflui.

Tutela dall'inquinamento acustico

35. in assenza della zonizzazione acustica del Comune di Bernalda (MT) di cui alla Legge n. 447/1995 e s.m.i. si applicano per tale impianto i limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991, art. 6 comma 1, validi per tutto il territorio nazionale (limite diurno Leq(A) 70; limite notturno Leq(A) 60);

36. in caso di superamento di detti limiti, il gestore deve intervenire con opportune opere di mitigazione sulle fonti, sulle vie di propagazione e sui ricettori a valle dei quali procedere ad un nuovo monitoraggio acustico, allo scopo di valutarne l'efficacia;

37. il gestore, con l'ausilio di un tecnico competente in acustica ambientale e regolarmente iscritto all'albo nazionale, deve provvedere a monitorare i livelli di rumore sia al perimetro dell'impianto che in corrispondenza dei ricettori sensibili più prossimi all'impianto con periodicità biennale o comunque ogni volta intervengano modifiche nell'assetto impiantistico o nel ciclo depurativo, tali da influire sulle emissioni acustiche;

38. le misure di rumore dovranno essere eseguite durante la normale attività dell'impianto ed in condizioni di pieno regime e trasmesse al Comune di Bernalda (MT), ai sensi della Legge n. 447/1995 e s.m.i., all'ARPAB, all'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana - ed a quest'Ufficio.

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 – 75100 Matera, ovvero a mezzo pec: ambiente@cert.provincia.matera.it

4) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;

5) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;

6) **di stabilire che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione** in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;

7) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;

8) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;

9) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;

10) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;

11) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

12) **di dare inoltre atto** che la presente Determinazione:

- deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;
- diviene esecutiva all'atto della sua pubblicazione all'albo pretorio on-line della Provincia di Matera, a cura della Segreteria Generale;

- deve essere comunicata al sig. Presidente della Provincia per opportuna conoscenza.

IL DIRIGENTE AREA III
Dott. Enrico DE CAPUA

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li_____

Il Dirigente

_____

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il 15 OTT. 2020 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 15 OTT. 2020

L'incaricato

_____

Visto: Il Segretario Generale

_____